



USR Lombardia - via Ripamonti, 85 - 20141 - Milano - Tel. 02 574 627 1 - PEC drlo@postacert.istruzione.it - CF 97254200153

Direzione Generale
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti
Via Ripamonti, 85 – 20141 - Milano
Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 5343
Milano, 12 maggio 2011

Ai dirigenti scolastici
della Lombardia

Oggetto: **Calendario scolastico regionale a.s. 2011/2012**

In riferimento alla [delibera della Giunta di Regione Lombardia n. IX/1575](#) (pdf) del 20.04.2011
concernente il calendario scolastico regionale a.s. 2011/2012, è opportuno precisare che **la delibera consente una motivata flessibilità dell'inizio delle attività didattiche, solo per le scuole dell'infanzia.**

Cordiali saluti

Il dirigente
Morena Modenini

MM/
tel. 02 574 627 335 – email uff4-lombardia@istruzione.it



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 1575

Seduta del 20/04/2011

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*

DANIELE BELOTTI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI

ROMANO LA RUSSA

CARLO MACCARI

STEFANO MAULLU

MARCELLO RAIMONDI

MONICA RIZZI

GIOVANNI ROSSONI

DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Giovanni Rossoni

Oggetto

APPROVAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ANNO SCOLASTICO E
FORMATIVO 2011/2012 (AI SENSI DEL D. LGS. N. 112/1998 E DELLA L.R. N. 19/2007)

Il Dirigente Pietro Buonanno

Il Direttore Generale Maria Pia Redaelli

L'atto si compone di 9 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" ed in particolare l'art. 74, il quale prescrive, al comma 3, che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato;

VISTI gli artt. 138, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e 5, comma 1, lett. d) della L.r. 6 agosto 2007 n. 19, che prevedono tra le competenze regionali le funzioni amministrative concernenti la determinazione annuale del calendario scolastico;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che attribuisce alle istituzioni scolastiche tra l'altro:

- la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;
- gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall'offerta formativa;
- l'organizzazione flessibile del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

RICHIAMATI:

- la legge 28 marzo 2003 n.53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1,2,3 e 7;
- il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, recante definizione delle norme relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003 n.53";
- l'articolo 1, comma 622 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, il quale prevede che l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale;

- l’articolo 10 comma 3 lettera c) del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 il quale attribuisce al consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- l’articolo 64 del decreto-legge 23 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

RICHIAMATI ALTRESI’:

- l’articolo 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008 n. 169, che ha previsto, tra l’altro, nella scuola primaria, la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;
- il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 “Revisione ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4 , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- D.P.R 15 marzo 2010, n. 89 recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/ 6563 del 13 febbraio 2008 “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale”, ed in particolare la parte afferente agli standard formativi minimi dell’offerta di secondo ciclo;

PRESO ATTO delle seguenti festività nazionali fissate dalla normativa statale:

- tutte le domeniche,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- 1° novembre – festa di tutti i Santi,
 - 8 dicembre - Immacolata Concezione,
 - 25 dicembre - Natale,
 - 26 dicembre - Santo Stefano,
 - 1° gennaio - Capodanno,
 - 6 gennaio - Epifania,
 - lunedì dopo Pasqua,
 - 25 aprile - anniversario della Liberazione,
 - 1° maggio - festa del Lavoro,
 - 2 giugno - festa nazionale della Repubblica,
 - festa del Santo Patrono;

ATTESO che il calendario scolastico si configura come uno degli strumenti di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sull'organizzazione della vita familiare degli alunni nonché dei servizi connessi alle attività didattiche, tenuto conto anche dell'impegno assunto dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità Montane della Lombardia;

RICONOSCIUTO inoltre il valore dell'autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità educative e formative sia alle esigenze di flessibilità dell'offerta formativa, anche attraverso opportuni adattamenti al calendario scolastico regionale;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2011/2012, come da allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, in modo da consentire alle istituzioni scolastiche e formative la programmazione e l'organizzazione delle proprie attività;

RITENUTO opportuno stabilire, in modo uniforme e vincolante, la data di inizio e termine delle lezioni rispettivamente il giorno **lunedì 12 settembre 2011** e **sabato 9 giugno 2012** per tutti gli ordini e gradi d'istruzione e per i percorsi formativi di cui all'art. 11, comma 1, lett.a) della l.r. 19/07;

RITENUTO altresì opportuno stabilire per la scuola dell'infanzia la data di inizio delle attività didattiche il giorno **lunedì 5 settembre 2011** e la data di termine, in modo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

uniforme e vincolante, delle stesse attività il giorno **sabato 29 giugno 2012**;

RITENUTO OPPORTUNO che l'articolazione dell'attività didattica e gli adattamenti del calendario scolastico d'istituto, definiti da parte delle istituzioni scolastiche e formative nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, avvengano previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio di cui all'art. 7, comma 2, della l.r. 19/07, e fornendo apposita informazione agli studenti e alle loro famiglie non oltre l'avvio delle lezioni;

CONSIDERATO inoltre che le istituzioni scolastiche e formative tengono conto di possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale;

DATO ATTO che sulla proposta di calendario scolastico sono stati sentiti in data 12 aprile 2011 l'Ufficio Scolastico regionale, l'Unione Province Lombarde e l'ANCI Lombardia;

RILEVATO che il calendario scolastico di cui all'Allegato "A" afferente al sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale è coerente con il monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie dalla citata normativa nazionale e regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2011/2012, come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire, in modo uniforme e vincolante, la data di inizio e termine delle lezioni rispettivamente il giorno **lunedì 12 settembre 2011** e **sabato 9 giugno 2012** per tutti gli ordini e gradi d'istruzione e per i percorsi formativi di cui all'art. 11, comma 1, lett.a) della l.r. 19/07;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3. di stabilire per la scuola dell'infanzia la data di inizio delle attività didattiche il giorno **lunedì 5 settembre 2011** e la data di termine, in modo uniforme e vincolante, delle stesse attività il giorno **sabato 29 giugno 2012**
4. di stabilire che l'articolazione dell'attività didattica e gli adattamenti del calendario scolastico d'istituto, definiti da parte delle istituzioni scolastiche e formative nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, avvengano previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio di cui all'art. 7, comma 2, della l.r. 19/07, e fornendo apposita informazione agli studenti e alle loro famiglie non oltre l'avvio delle lezioni;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2011/2012

SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
1	gio		1	sab		1	mar	Festa di Tutti i Santi	1	gio	
2	ven		2	dom		2	mer		2	ven	
3	sab		3	lun		3	gio		3	sab	
4	dom		4	mar		4	ven		4	dom	
5	lun	Inizio attività scuola dell'infanzia	5	mer		5	sab		5	lun	
6	mar		6	gio		6	dom		6	mar	
7	mer		7	ven		7	lun		7	mer	
8	gio		8	sab		8	mar		8	gio	Immacolata Concezione
9	ven		9	dom		9	mer		9	ven	
10	sab		10	lun		10	gio		10	sab	
11	dom		11	mar		11	ven		11	dom	
12	lun	Inizio Lezioni	12	mer		12	sab		12	lun	
13	mar		13	gio		13	dom		13	mar	
14	mer		14	ven		14	lun		14	mer	
15	gio		15	sab		15	mar		15	gio	
16	ven		16	dom		16	mer		16	ven	
17	sab		17	lun		17	gio		17	sab	
18	dom		18	mar		18	ven		18	dom	
19	lun		19	mer		19	sab		19	lun	
20	mar		20	gio		20	dom		20	mar	
21	mer		21	ven		21	lun		21	mer	
22	gio		22	sab		22	mar		22	gio	
23	ven		23	dom		23	mer		23	ven	Vacanze Natalizie
24	sab		24	lun		24	gio		24	sab	Vacanze Natalizie
25	dom		25	mar		25	ven		25	dom	Vacanze Natalizie
26	lun		26	mer		26	sab		26	lun	Vacanze Natalizie
27	mar		27	gio		27	dom		27	mar	Vacanze Natalizie
28	mer		28	ven		28	lun		28	mer	Vacanze Natalizie
29	gio		29	sab		29	mar		29	gio	Vacanze Natalizie
30	ven		30	dom		30	mer		30	ven	Vacanze Natalizie
			31	lun	Sospensione lezioni				31	sab	Vacanze Natalizie

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2011/2012

GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE		
1	dom	Vacanze Natalizie	1	mer		1	gio		1	dom	
2	lun	Vacanze Natalizie	2	gio		2	ven		2	lun	
3	mar	Vacanze Natalizie	3	ven		3	sab		3	mar	
4	mer	Vacanze Natalizie	4	sab		4	dom		4	mer	
5	gio	Vacanze Natalizie	5	dom		5	lun		5	gio	Vacanze Pasquali
6	ven	Vacanze Natalizie	6	lun		6	mar		6	ven	Vacanze Pasquali
7	sab	Vacanze Natalizie	7	mar		7	mer		7	sab	Vacanze Pasquali
8	dom		8	mer		8	gio		8	dom	Vacanze Pasquali
9	lun		9	gio		9	ven		9	lun	Vacanze Pasquali
10	mar		10	ven		10	sab		10	mar	Vacanze Pasquali
11	mer		11	sab		11	dom		11	mer	
12	gio		12	dom		12	lun		12	gio	
13	ven		13	lun		13	mar		13	ven	
14	sab		14	mar		14	mer		14	sab	
15	dom		15	mer		15	gio		15	dom	
16	lun		16	gio		16	ven		16	lun	
17	mar		17	ven		17	sab		17	mar	
18	mer		18	sab		18	dom		18	mer	
19	gio		19	dom		19	lun		19	gio	
20	ven		20	lun	Vacanze carnevale - rito romano	20	mar		20	ven	
21	sab		21	mar	vacanze carnevale - rito romano	21	mer		21	sab	
22	dom		22	mer		22	gio		22	dom	
23	lun		23	gio		23	ven		23	lun	
24	mar		24	ven	Vacanze carnevale - rito ambrosiano	24	sab		24	mar	
25	mer		25	sab	Vacanze carnevale - rito ambrosiano	25	dom		25	mer	Anniversario Liberazione
26	gio		26	dom		26	lun		26	gio	
27	ven		27	lun		27	mar		27	ven	
28	sab		28	mar		28	mer		28	sab	
29	dom		29	mer		29	gio		29	dom	
30	lun					30	ven		30	lun	Sospensione lezioni
31	mar					31	sab				

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2011/2012

MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO		
1	mar	Festa del Lavoro	1	ven		1	dom		1	mer	
2	mer		2	sab	Festa della Repubblica	2	lun		2	gio	
3	gio		3	dom		3	mar		3	ven	
4	ven		4	lun		4	mer		4	sab	
5	sab		5	mar		5	gio		5	dom	
6	dom		6	mer		6	ven		6	lun	
7	lun		7	gio		7	sab		7	mar	
8	mar		8	ven		8	dom		8	mer	
9	mer		9	sab	Termine Lezioni	9	lun		9	gio	
10	gio		10	dom		10	mar		10	ven	
11	ven		11	lun		11	mer		11	sab	
12	sab		12	mar		12	gio		12	dom	
13	dom		13	mer		13	ven		13	lun	
14	lun		14	gio		14	sab		14	mar	
15	mar		15	ven		15	dom		15	mer	
16	mer		16	sab		16	lun		16	gio	
17	gio		17	dom		17	mar		17	ven	
18	ven		18	lun		18	mer		18	sab	
19	sab		19	mar		19	gio		19	dom	
20	dom		20	mer		20	ven		20	lun	
21	lun		21	gio		21	sab		21	mar	
22	mar		22	ven		22	dom		22	mer	
23	mer		23	sab		23	lun		23	gio	
24	gio		24	dom		24	mar		24	ven	
25	ven		25	lun		25	mer		25	sab	
26	sab		26	mar		26	gio		26	dom	
27	dom		27	mer		27	ven		27	lun	
28	lun		28	gio		28	sab		28	mar	
29	mar		29	ven	Termine attività scuola dell'infanzia	29	dom		29	mer	
30	mer		30	sab		30	lun		30	gio	
31	gio					31	mar		31	ven	



USR Lombardia - via Ripamonti, 85 - 20141 - Milano - Tel. 02 574 627 1 - PEC drlo@postacert.istruzione.it - CF 97254200153

Direzione Generale
Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano
Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 6125
Milano, 6 giugno 2011

Ai dirigenti scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado
della Lombardia

Ai coordinatori educativi e didattici
delle scuole paritarie di ogni ordine e grado
della Lombardia

Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2011/12 – precisazioni

La definizione del calendario scolastico non rappresenta un mero adempimento burocratico. Attraverso questo strumento, infatti, si costruisce un tassello del più ampio patto educativo che la scuola sigla con gli studenti e con le loro famiglie.

Ciò richiede non solo chiarezza e regole certe per quanto riguarda l'inizio, le interruzioni e la fine dell'attività didattica, ma la finalizzazione della progettazione autonoma delle scuole al miglioramento degli apprendimenti.

La Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n° IX/ 1575 del 20/4/2011 ottempera alle indicazioni dell'articolo 138, comma 1 lettera d, del decreto legislativo 112/1998, in base al quale "ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione" la "funzione amministrativa" relativa alla "determinazione del calendario scolastico" è delegata specificamente alle Regioni.

Il medesimo decreto legislativo definisce, all'articolo 136 comma 1, la programmazione e la gestione amministrativa come "l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione".

L'intervento regionale, e a maggior ragione l'autonomia delle istituzioni scolastiche, tengono inoltre conto: dei parametri previsti dalla normativa generale in materia di ordinamenti, che fissa il numero minimo di giorni di lezione e il monte ore annuale dei percorsi; delle disposizioni nazionali in materia di esami di Stato, di esami integrativi e di scrutini per gli studenti della secondaria di secondo grado con giudizio sospeso.

Necessario è altresì il raccordo con gli enti erogatori di servizi connessi alle attività didattiche (trasporto, mensa, etc.) e con gli enti territoriali competenti ad assicurare servizi per il diritto allo studio, di cui all'articolo 7, comma 2 della Legge Regionale 19/2007.

L'iter della definizione dell'orario settimanale, prevede, come noto, la delibera del Collegio docenti sui criteri didattici di formulazione dell'orario, esplicitati anche nel POF, e di scelta della durata dell'unità di lezione all'interno del quadro definito dal Consiglio di istituto, la delibera del Consiglio di Istituto sull'orario settimanale e sull'orario di inizio e fine delle lezioni giornaliere, tenuto conto delle necessità organizzative interne ed esterne (come ad esempio i trasporti e il servizio mensa, ove esistente, esperite tutte le possibili azioni di coordinamento con gli Enti e le Società locali), la disposizione da parte del capo di istituto dell'orario scolastico comprensivo della definizione delle modalità dell'eventuale recupero del tempo scuola per gli alunni e del tempo lavoro per i docenti, previa acquisizione della compatibilità dell'unità oraria prescelta con l'attuazione del POF di istituto.

Si ricorda che tanto nei quadri orari dei percorsi previgenti quanto nei quadri orari di nuovo ordinamento, definiti dai decreti di revisione degli ordinamenti, l'unità di riferimento è l'ora (60 minuti). Pertanto la formulazione dell'orario settimanale è basata sulla scelta sia dell'articolazione delle lezioni/attività, sia della durata dell'unità di lezione.

L'adozione nell'ambito dell'offerta formativa di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria è pienamente legittima, ma non può in alcun caso ridurre l'orario obbligatorio annuale (definito in base al monte orario annuale e all'applicazione delle quote di autonomia) attuato nel calendario scolastico e deve prevedere il recupero anche delle eventuali residue frazioni di tempo, sulle rispettive classi e per disciplina, rispettando eventualmente la quota di autonomia se applicata.

Ciò detto, restano ovviamente ferme tutte le opportunità previste dal DPR 275/99 in merito a forme di didattica modulare, non basate su scansione settimanale, con possibilità di concentrazione di alcune attività che richiedono intensità di apprendimento o svolgimento extrascolastico. A tale proposito si ricorda che in base al CCNL del Comparto scuola l'orario di insegnamento, anche in riferimento al completamento dell'orario obbligatorio, può essere articolato sulla base della programmazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

Si ritiene opportuno, anche sulla scorta delle esperienze degli anni precedenti e dei quesiti pervenuti, esporre alcuni necessari, ulteriori chiarimenti che integrano la predetta delibera regionale.

Scuola dell'infanzia

La delibera regionale stabilisce "per la scuola dell'infanzia la data di inizio delle attività didattiche il giorno lunedì 5 settembre 2011 e la data di termine, in modo uniforme e vincolante, delle stesse attività il giorno sabato 29 giugno 2012".

Si configura dunque, per la sola scuola dell'infanzia, la possibilità di posticipare l'avvio dell'Anno Scolastico prossimo.

Contestualmente, fatti salvi i 200 giorni minimi di lezione in ogni ordine e grado di scuola, si fa presente che il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, all'articolo 2, comma 5, che ridefinisce l'orario di funzionamento delle scuole dell'infanzia in 25, 40 o fino a 50 ore

settimanali, definito in base alle richieste delle famiglie e coerentemente alla dotazione organica assegnata alla scuola, supera, in quanto normativa juniore, quanto stabilito dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 all'articolo 3, che fissava l'orario annuale delle attività educative per le scuole dell'infanzia in un massimo di 1700 ore.

Ciò è per altro ribadito nella stessa Circolare Ministeriale n. 21 del 14 marzo 2011, secondo la quale "la scuola dell'infanzia è disciplinata dall'art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con DPR 20.3.2009 n° 89".

In virtù di ciò, qualora le scuole dell'infanzia optassero per un posticipo dell'avvio delle attività oltre il 5 settembre p.v., come definito dalla Giunta Regionale, dovrebbero giustificare tali giornate di sospensione con compensazioni in altre attività (gite, feste, attività di orientamento ecc, svolte oltre l'orario ordinario di servizio) o con recuperi delle ore non svolte, indipendentemente dal monte ore annuale complessivo.

Scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado

Il principio della compensazione e del recupero vale, ovviamente, per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Tutti gli adattamenti del calendario scolastico deliberati nelle Istituzioni Scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione hanno, infatti, finalità eminentemente didattiche.

Si ribadiscono pertanto le indicazioni espresse nella [nota](#) dell'Ufficio Scolastico Regionale del 9 giugno 2010 R.U. 9084 e si ribadisce che **gli adattamenti non possono contemplare la chiusura delle scuole per ponti, vacanze e affini, oltre alle giornate già espressamente indicate dal calendario nazionale, come adottato dalla Regione Lombardia.**

L'autonomia delle istituzioni scolastiche si esplicita infatti nella predisposizione di una offerta formativa ampia, articolata, peculiare, che trova nel calendario scolastico uno degli strumenti di intervento e che ha come unico obiettivo una progettualità finalizzata al raggiungimento dei più elevati obiettivi di apprendimento da parte degli studenti.

La delibera regionale **fissa inoltre in modo "uniforme e vincolante la data di inizio e termine delle lezioni rispettivamente il giorno lunedì 12 settembre 2011 e sabato 9 giugno 2012" precludendo in tal modo la possibilità di posticipi o anticipi dei predetti termini.**

Non pare inutile sottolineare che **i Consigli di Istituto non possono sospendere le attività didattiche senza che siano state preventivamente giustificate e debitamente motivate dai Collegi Docenti le compensazioni o i recuperi,** poiché ciò configurerebbe danno al pubblico erario per la mancata prestazione lavorativa del personale, interruzione di pubblico servizio nonché un danno evidente alle famiglie.

Quand'anche gli Organi Collegiali deliberassero in maniera difforme da quanto sopra esplicitato i Dirigenti Scolastici non potranno dar corso a delibere illegittime.

Il direttore generale
Giuseppe Colosio

Ufficio III – Ordinamenti
dirigente Max Bruschi
e mail: uff3-lombardia@istruzione.it